



Foto di repertorio dalla rete

SUL SEQUESTRO DI MEZZI RIFORNITI ILLECITAMENTE CON GASOLIO FISCALMENTE AGEVOLATO

Q

uale procedura seguire nei confronti di quei veicoli abusivamente alimentati con gasolio che gode di agevolazioni fiscali?

L'art. 40, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 25 ottobre 1995 n. 504 (*Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici*) punisce "con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7.746 €, chiunque:

- a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
- b) sottrae con qualsiasi mezzo prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
- c) **destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate (...)**".

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato e se la quantità di prodotti energetici è superiore a 2.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

Per le violazioni di cui alla lettera c), se la quantità dei prodotti energetici è inferiore a 100



chilogrammi si applica esclusivamente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

L'art. 44 (*confisca*) del medesimo provvedimento prevede la possibilità di applicare la misura cautelare reale (*"i prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli articoli 40... sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale"*).

La terminologia scelta dal legislatore può ingenerare nell'operatore di polizia il dubbio circa la corretta procedura da seguire nei confronti di quegli autoveicoli - ma vale anche per i natanti e qualsiasi altro apparato provvisto di motore - abusivamente alimentati con gasolio che gode di agevolazioni fiscali.

In buona sostanza, ci si chiede se nella condotta di chi commette tale abuso si realizzi l'ipotesi criminosa dell'art. 40, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 25 ottobre 1995 n. 504, in quanto tali veicoli sono da considerarsi alla stregua di *mezzi* comunque utilizzati per commettere la violazione della legge speciale de qua e suscettibili di confisca obbligatoria, perché hanno un rapporto con il prodotto agevolato, e quindi se è configurabile anche il reato di ricettazione ex art. 648 c.p. per l'utilizzatore di tali prodotti.

Dubbi alimentati da opposte pronunce della Corte di Cassazione.

Tale contrasto giurisprudenziale è stato risolto da una sentenza del Supremo Collegio a Sezioni Unite (11 aprile 2006 n. 14287) ove la Corte, dopo aver individuato l'autore del reato in colui che *"destina ad usi soggetti ad imposta o a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate"* specifica come nella disposizione di legge l'espressione *"destinate"* - che in lingua italiana significa *"disporre per l'assolvimento di una determinata funzione, riserbare a una particolare attività o finalità"* - indica un'attività materiale e mentale più complessa e articolata non solo dell'uso, ma anche dell'impiego, il quale - in più rispetto l'uso - contiene in sé l'idea dell'abitudine e della sistematicità dell'azione esercitata sulla cosa, ma non comporta la predisposizione del progetto operativo necessario perché possa parlarsi di destinazione.

Pertanto, è proprio tale interpretazione di *'destinazione'* a integrare l'elemento costitutivo della figura criminosa *de qua*, elemento che deve estrinsecarsi in un'azione (vale a dire in una condotta - commissiva od omissiva) idonea al raggiungimento dell'obiettivo.

Ne deriva che:

a) solo in relazione alle cose concorrenti per attuare il mutamento di destinazione del gasolio in tutto o in parte esente dall'accisa (mezzi di trasporto appositamente predisposti, cisterne, pompe, erogatori, tubi di raccordo e simili) possono considerarsi verificate le condizioni che legittimano l'applicazione della confisca;

b) risulta indifferente che il mutamento sia riferibile all'intero quantitativo di prodotto risultato nella disponibilità della persona sottoposta alle indagini;

c) sono sottratte a tale trattamento le cose (autoveicoli o altri mezzi meccanici alimentabili anche con gasolio agevolato) che non hanno un rapporto qualificato con il reato, già completo di tutte le sue componenti e, quindi, perfetto, e rappresentano per gli interessati unicamente degli strumenti per fruire degli effetti positivi dell'illecito.

Infatti, tali mezzi non costituirebbero uno *'strumento per attuare l'indebito mutamento di destinazione del carburante agevolato'*, in quanto una volta avvenuto il mutamento, l'azione criminosa è da considerarsi esaurita.

In conclusione, l'operatore di polizia non proporrà eventuali provvedimenti vincolativi che cadano su tali cose estranee al reato, ma limitarsi a sequestrare ex art. 321 c.p.p. solo ed esclusivamente con riferimento alle cose (mezzi di trasporto appositamente predisposti, cisterne, pompe, erogatori, tubi di raccordo e simili) occorse per attuare il mutamento di destinazione del prodotto in tutto o in parte esente dall'accisa. ■

***Ten. Col. Guardia di Finanza**